



DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER FORNITURA DI N. 8 AUTOCARRI BIFUEL BENZINA/METANO CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T MUNITI DI CASSONE RIBALTABILE

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 3 AUTOCARRI CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T A RUOTA SINGOLA MUNITI DI CASSONE RIBALTABILE (LOTTO 1), 4 AUTOCARRI CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T A RUOTA SINGOLA MUNITI DI CASSONE RIBALTABILE E CON SPONDE RIALZATE (LOTTO 2) e 1 AUTOCARRO CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T A RUOTE GEMELLE MUNITO DI CASSONE RIBALTABILE (LOTTO 3), nuovi di prima immatricolazione, avente caratteristiche e dotazioni equivalenti o migliorative rispetto a quanto descritto nel successivo art. 3, anche in presenza di denominazioni tecnico commerciali differenti.

ART. 2

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto è di massimo € 210.000,00 escluso IVA, di cui € 66.000,00 per il primo lotto, € 118.000,00 per il secondo lotto ed € 26.000,00 per il terzo lotto. Sono comprese nell'importo tutte le spese relative all'allestimento, al collaudo, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per consegnare all'Amministrazione comunale i veicoli pronto per l'uso.

ART. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

in deroga alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021, in quanto i veicoli sono destinati alla manutenzione stradale.

LOTTO 1

3 AUTOCARRI CAT. N1 CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T A RUOTA SINGOLA MUNITI DI CASSONE RIBALTABILE:

- motorizzazione benzina/metano con emissioni conformi alla più recente in vigore al momento della consegna;
- cilindrata non inferiore a 1400;
- potenza non inferiore a KW 60;
- trazione posteriore;
- impianto frenante idraulico con freni idraulici a disco almeno sulle ruote anteriori;
- due posti (2);
- larghezza max. mm. 1700 specchi esclusi;
- lunghezza max. mm. 4500;
- verniciatura colore bianco, con scritta "Comune di Firenze" (grafica da concordare in fase di allestimento con l'autoparco);
- pianale di carico ribaltabile con:
 - rivestimento in lamiera, lunghezza X larghezza minimo MM 2.000 X MM 1.500;
 - sponde in alluminio con altezza di almeno 40 cm;

- centina lato cabina in acciaio misure standard (alta minimo fino al tetto cabina);
- portata utile minimo Kg 800.

LOTTO 2

4 AUTOCARRI CAT. N1 CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T A RUOTA SINGOLA MUNITI DI CASSONE RIBALTABILE E CON SPONDE RIALZATE:

- motorizzazione benzina/metano con emissioni conformi alla più recente in vigore al momento della consegna;
- cilindrata non inferiore a 1400;
- potenza non inferiore a KW 60;
- trazione posteriore;
- impianto frenante idraulico con freni idraulici a disco almeno sulle ruote anteriori;
- due posti (2);
- larghezza max. mm. 1700 specchi esclusi;
- lunghezza max. mm. 4500;
- verniciatura colore bianco, con scritta "Comune di Firenze" (grafica da concordare in fase di allestimento con l'autoparco);
- pianale di carico ribaltabile con:
 - rivestimento in lamiera, lunghezza X larghezza minimo MM 2.000 X MM 1.500;
 - sponde in alluminio con altezza di almeno 40 cm;
 - sovrasponde in rete alte fino al tetto cabina;
 - centina lato cabina in acciaio misure standard (alta minimo fino al tetto cabina);
- portata utile minimo Kg 800.

LOTTO 3

1 AUTOCARRO CAT. N1 CON MASSA MASSIMA INFERIORE A 3,5 T A RUOTE GEMELLE MUNITI DI CASSONE RIBALTABILE:

- motorizzazione benzina/metano con emissioni conformi alla più recente in vigore al momento della consegna;
- cilindrata non inferiore a 1400;
- potenza non inferiore a KW 60;
- trazione posteriore;
- impianto frenante idraulico con freni idraulici a disco almeno sulle ruote anteriori;
- due posti (2);
- larghezza max. mm. 1850 specchi esclusi;
- lunghezza max. mm. 5100;
- verniciatura colore bianco, con scritta "Comune di Firenze" (grafica da concordare in fase di allestimento con l'autoparco);
- pianale di carico ribaltabile con:
 - rivestimento in lamiera, lunghezza X larghezza minimo MM 2.950 X MM 1.750;
 - sponde in alluminio con altezza di almeno 40 cm;
 - centina lato cabina in acciaio misure standard (alta minimo fino al tetto cabina);
- portata utile minimo Kg 950.

La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, sia all'interno che all'esterno del veicolo, sarà verificata, in corso d'opera, da parte Responsabile del procedimento in accordo con l'appaltatore.

ART. 4 GARANZIA

I veicoli forniti devono essere coperti da una garanzia dell'appaltatore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.), nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

La durata della garanzia dovrà essere pari a minimo 24 mesi per l'impianto e per tutti i componenti ed allestimenti decorrenti dalla data di accettazione/consegna del medesimo.

Considerate le necessità organizzative attinenti l'ubicazione degli impianti il servizio di destinazione, l'appaltatore dovrà disporre di un Centro di Assistenza sito nel territorio comunale di Firenze o nella provincia di Firenze e comunque ad una distanza massima di 20 chilometri dall'Autoparco Comunale – Viale Manfredo Fanti 5, Firenze.

Il legale rappresentante del Centro di Assistenza deve fornire dichiarazione con cui il medesimo si impegna ad effettuare gli interventi in garanzia per conto dell'affidatario, nei tempi indicati all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 5

CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla esecuzione anticipata presso l'Autoparco Comunale – Viale Manfredo Fanti 5, Firenze, o altro eventuale deposito nel territorio comunale, indicato dall'Amministrazione, a completa cura e spese dell'appaltatore.

La consegna dovrà essere previamente concordata con il Responsabile dell'Autoparco Comunale.

All'atto della consegna i veicoli dovranno essere immatricolati, collaudati, iscritti al P.R.A., muniti di targhe e quant'altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronti per l'uso, completi di tutti gli equipaggiamenti richiesti, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 3, corredati dai manuali d'uso e manutenzione, messi a punto e pronti all'uso.

Incaricati dell'appaltatore dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a fornire dettagliata istruzione al personale dell'Autoparco circa le caratteristiche tecniche, le modalità di manutenzione ed utilizzo dei veicoli consegnati.

ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E COLLAUDO

Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati dell'appaltatore, il Responsabile del procedimento, secondo i termini previsti dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità dei veicoli forniti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposita Relazione-Verbale e del successivo rilascio da parte del Responsabile del procedimento del certificato di verifica di conformità.

In caso di esito favorevole, la data di consegna dei veicoli risulterà quella indicata nel Verbale.

In caso di esito sfavorevole, invece, l'appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale.

I veicoli saranno rappresentati ad una successiva verifica di conformità.

In caso di esito favorevole di quest'ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura e alla risoluzione del contratto, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza dei beni oggetto di fornitura a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dall'Amministrazione Comunale; è inoltre a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e ricomprendere anche il periodo di garanzia biennale di cui all'art. 4 del presente capitolato. Dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

ART. 9 REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione nei termini successivamente indicati.

ART. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Amministrazione procederà al pagamento della fornitura, in unica soluzione, sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente (non è intenzione dell'Amministrazione fruire di finanziamenti, rateizzazioni e altre possibili forme dilazionate di pagamento). L'appaltatore potrà emettere fattura unicamente all'esito positivo delle verifiche di conformità della procedura di cui all'art. 6.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dalla Direzione Patrimonio Immobiliare

– Via dell'Anguillara n. 21, in collaborazione con la E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Viale Manfredo Fanti 5, Firenze.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

L'appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze - Direzione Patrimonio Immobiliare – Via dell'Anguillara n. 21, 50122 Firenze CF/P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

ART. 11 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto. Tale somma è corrisposta a favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell'anticipazione e non si applica l'articolo 136 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è costituita ai sensi dell'art. 106, comma 3.

L'importo della garanzia di cui al terzo comma viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

ART. 13 PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

1. ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all'art. 5 del presente capitolato, non giustificate da causa di forza maggiore: applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi a partire dalla data di ricezione dell'ordine.

2. applicazione di una penale pari ad € 100,00/die per fermo tecnico dell'impianto oltre i 3 gg., per cause riconducibili a difetti di fabbricazione o rotture preesistenti, non causati da sinistro, nell'arco temporale di copertura della garanzia di cui all'art. 4.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 8.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata consegna del bene nei termini assegnati o alla violazione degli altri obblighi di assistenza/manutenzione, o esito sfavorevole della verifica di conformità di cui all'art. 6;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 18;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 17.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1 del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Art 16 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nel corso della gara, non abbia indicato le parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 17 STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell'appaltatore, comprese le spese contrattuali inerenti la stipula del contratto redatto in forma pubblica amministrativa. Per quanto riguarda l'IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART.18 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART.19

CODICE DI COMPORTAMENTO

L' appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81. E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26 gennaio 2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ART.20

PRIVACY

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

ART.21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Dr. Giovanni Bonifazi
Dirigente Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
Direzione Patrimonio Immobiliare